



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 19 aprile 2017 - n. 13

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto per la vigilanza e per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara 2

Supplemento n. 16 - Venerdì 21 aprile 2017

Legge regionale 19 aprile 2017 - n. 13
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per le procedure di approvazione e modifica dello Statuto per la vigilanza e per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto della ratifica)

1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo le disposizioni dell'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - Primo provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata l'intesa di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), parte integrante della presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, per le procedure di approvazione e modifica dello statuto, per la vigilanza e per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali sull'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica con sede a Novara, sottoscritta digitalmente il 27 gennaio 2017 dall'Assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana della Regione Lombardia e il 6 febbraio 2017 dall'Assessore all'Agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte.

Art. 2
(Delimitazione del comprensorio interregionale)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, commi 2 e 3, dell'intesa allegata alla presente legge, il comprensorio interregionale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia è costituito dai territori di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa intesa, aggiornati, per la parte ricadente nel territorio della Regione Lombardia, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2 dell'intesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 20 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia quale ente gestore di comprensorio interregionale), con deliberazione della Giunta regionale n. X/5594 del 19 settembre 2016.

Art. 3
(Efficacia dell'intesa)

1. L'efficacia dell'intesa di cui all'articolo 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 19 aprile 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1489 dell'11 aprile 2017)

INTESA
EX ART. 73 D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616

PER LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO, PER LA VIGILANZA E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI SULL'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA CON SEDE A NOVARA.

Tra
la REGIONE LOMBARDIA

nella persona di Viviana Beccalossi, nata a Desenzano del Garda (BS), il 10 settembre 1971, nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzata alla sottoscrizione dal Presidente Roberto Maroni con lettera del 6 dicembre 2016 Prot. n. A1.2016.0133794

e

la REGIONE PIEMONTE

nella persona di Giorgio Ferrero, nato a Torino (TO), il 18 febbraio 1966, nella sua qualità di Assessore pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione dal Presidente Sergio Chiamparino con atto n. 25022/12 PRE, classificazione 1.50.20/02-A12/58 del 30/11/2016

Premesso che nel 2012 l'assetto dei consorzi di bonifica e irrigazione è mutato a seguito delle azioni regionali per il riordino dei consorzi e in particolare:

a) per la Regione Lombardia:

- ✓ la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
- ✓ la l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica);
- ✓ la l.r. 24 dicembre 2012, n. 20 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Irrigazione Est Sesia quale ente gestore del comprensorio interregionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 52 del 28 dicembre 2012);
- ✓ la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

b) per la Regione Piemonte:

- ✓ la l.r. 9/8/1999 n. 21 "Norme in materia di bonifica e irrigazione", con le ss.mm.ii;
- ✓ la deliberazione del Consiglio regionale 4/12/2012 n. 194-44895, di approvazione dell'Intesa, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20/12/2012.

Le parti convengono quanto di seguito

Articolo 1
(Finalità ed oggetto)

1. La presente Intesa, che fa seguito alle precedenti Intese sottoscritte il 20 febbraio 2009 e il 10 dicembre 2012, definisce le procedure di approvazione e modifica dello Statuto, nonché le modalità e le procedure per la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni sull'Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito denominato Consorzio), Ente con sede a Novara che opera nei territori del comprensorio interregionale, di cui all'articolo 2 della presente Intesa.

Articolo 2
(Delimitazione del comprensorio interregionale)

1. Il comprensorio di irrigazione e bonifica interregionale del Consorzio è costituito:
 - a) dalla "Pianura irrigua Novarese-Lomellina" – come già delimitata dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994 (comprensorio n. 1 Lomellina – Oltrepò) e dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2003, n. 30 -11459;
 - b) dalla "Pianura e Collina dell'Oltrepò Pavese", come delimitata dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994 (comprensorio n. 1 Lomellina – Oltrepò);
 - c) dall'"Alta Pianura Novarese", come delimitata dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2010, n. 48/764.
2. Le eventuali proposte di adeguamento della delimitazione del comprensorio, derivanti da esigenze di accorpamento di territori non inclusi nel detto comprensorio, purché omogenei sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica ed appartenenti alla medesima Regione, sono approvate dalla Regione competente per territorio, in conformità con le disposizioni previste dalle leggi vigenti in Regione Lombardia e in Regione Piemonte e previo parere dell'altra Regione espresso entro venti giorni dal ricevi-

Supplemento n. 16 - Venerdì 21 aprile 2017

mento della richiesta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

3. Le modifiche di cui al comma 2 devono essere recepite dallo Statuto del Consorzio entro centottanta giorni dall'approvazione delle stesse.

Articolo 3

(Costituzione e natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio, costituito con atto 14 luglio 1926 registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al n. 76, opera come gestore dell'intero comprensorio di cui all'art. 2.
2. Il Consorzio di cui al comma 1:
 - a) è riconosciuto consorzio di irrigazione con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, agli effetti del R.D. 13 agosto 1926 n. 1907, con estensione del vincolo consorziale a tutti gli utenti di acque demaniali nel comprensorio delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po - comprendente la Pianura Novarese (Piemonte) e la Lomellina (Lombardia) - e successivamente (con Decreto 18 gennaio 1934 n. 138 del Ministero dell'Agricoltura) anche agli utenti di acque non demaniali gestite dal Consorzio nel comprensorio stesso;
 - b) è riconosciuto consorzio irriguo con Decreto 3 settembre 1940 n. 3721/4631 del Ministero dell'Agricoltura, assumendo la natura giuridica e la qualifica di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;
 - c) è autorizzato con Decreto 13 dicembre 1955 n. 34500 del Ministero dell'Agricoltura, ad assumere, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di bonifica e a provvedere, direttamente o in concessione, all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle relative opere per i settori del comprensorio classificati ai sensi di legge, classifica estesa all'intero comprensorio consorziale con D.P.R. 26 aprile 1964 n. 1655; per tale separata gestione è stata approvata l'istituzione di appositi Organi statutari con Decreto 12 marzo 1976 n. 11531 del Ministero dell'Agricoltura.

Articolo 4

(Statuto)

1. Il Consorzio è retto da uno Statuto che ne disciplina il funzionamento in conformità con le disposizioni previste dalle leggi vigenti in Regione Lombardia e in Regione Piemonte e tiene conto anche della presente Intesa interregionale.
2. Lo Statuto deve almeno contenere disposizioni inerenti a:
 - a) costituzione, natura giuridica, sede, finalità, compiti, articolazioni e cartografia del comprensorio;
 - b) vincolo consorziale;
 - c) gestione delle acque consorziali;
 - d) organizzazione e funzionamento del consorzio;
 - e) vincoli, discipline consorziali e facoltà del consorzio.
3. Per garantire la rappresentanza dei territori del comprensorio, articolato in zone, distretti e tenimenti isolati, e dei tipi di utenti, distinti in irrigui, industriali e di bonifica, lo Statuto deve prevedere almeno i seguenti Organi istituzionali, eletti e nominati secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto stesso e dal Regolamento elettorale consortile:
 - a) l'Assemblea dei Delegati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza dei territori regionali interessati, lo Statuto deve prevedere la nomina di due Vicepresidenti, uno dei quali con ruolo di Vicario ed espressione del territorio regionale diverso da quello di cui è espressione il Presidente.
5. Ogni Regione nomina un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Delegati, che siede di diritto nel Consiglio di Amministrazione, e un membro effettivo e un supplente nel Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea dei Delegati e trasmesso alla Giunta regionale della Lombardia e del Piemonte entro i successivi trenta giorni per l'approvazione.
7. Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consorzio e anche su richiesta, adottata d'intesa, delle Regioni.
8. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati in accordo dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Qualora le Regioni richiedano modifiche o integrazioni, il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino a un massimo di trenta giorni.
9. Le deliberazioni regionali di approvazione dello Statuto sono pubblicate sui rispettivi Bollettini Ufficiali. Lo Statuto ha efficacia dalla data dell'ultima pubblicazione.

Articolo 5

(Piani)

1. Per il territorio facente parte delle "Zone di bonifica", come definite dallo Statuto, il Consorzio predisporre e adotta il Piano di classificazione degli immobili sulla base dei criteri approvati dalle Regioni.
2. Se il Piano di cui al comma 1 interessa aree di entrambe le Regioni, si applicano i criteri della Regione sul cui territorio ricade la maggiore parte della superficie pianificata. Se il Piano interessa il territorio di una sola delle due Regioni, si applicano i criteri della Regione interessata.
3. L'approvazione del Piano avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) se interessa sia territori lombardi sia territori piemontesi, il Piano è approvato da entrambe le Regioni, seguendo le procedure previste dai criteri applicati in ciascuna Regione;
 - b) se interessa solo il territorio lombardo o solo quello piemontese, il Piano è approvato dalla Regione territorialmente competente, secondo le proprie procedure, dandone comunicazione all'altra Regione.
4. Il Consorzio predisporre e adotta, per l'intero comprensorio, il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sulla base delle metodologie approvate dalla Giunta regionale della Lombardia. Il Piano è approvato in accordo da entrambe le Regioni.

Articolo 6

(Reticolo idrico consortile e polizia idraulica)

1. Per il territorio lombardo, il Consorzio effettua una ricognizione per l'individuazione o per eventuali modificazioni del reticolo idrico di competenza, che deve essere approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, in conformità alle proprie disposizioni legislative e amministrative vigenti.
2. Al fine di assicurare l'unitarietà e la razionalità del comprensorio irriguo, all'intera rete idrica consortile in Regione Lombardia e in Regione Piemonte si applica un unico regolamento, i cui criteri, procedure e canoni elaborati originariamente dall'amministrazione demaniale traggono riferimento dal r.d. 8/5/1904 n. 368.
3. Il Regolamento di polizia idraulica di cui al comma 2, adottato dal Consorzio, è trasmesso alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte per l'approvazione con deliberazione delle rispettive Giunte regionali.
4. In deroga all'articolo 85 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica quanto previsto dal r.d. 8/5/1904 n. 368.

Articolo 7

(Finanziamento delle opere di interesse comune)

1. Le Regioni possono finanziare le opere di bonifica e di irrigazione presenti nel proprio territorio.
2. Per le opere di interesse comune le Regioni possono stipulare Accordi di Programma o di Cooperazione.
3. Per eccezionali ragioni tecnico idrauliche e di difesa idraulica finalizzate ad una migliore funzionalità dell'opera oggetto di intervento, gli interventi finanziati da una Regione sul tratto di canale ricadente nel territorio di competenza possono estendersi anche al tratto successivo o al precedente ricadente nel territorio dell'altra Regione.

Articolo 8

(Attività di indirizzo, vigilanza e potere sostitutivo delle Regioni)

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di irrigazione e bonifica, le Giunte regionali adottano atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica e gestionale del Consorzio nelle forme e nei modi previsti dalle rispettive normative regionali.
2. Le Giunte regionali, tramite i competenti uffici, possono chiedere al Consorzio documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli Organi istituzionali indicati all'articolo 4 e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.
3. Gli atti assunti dagli Organi istituzionali o dai commissari regionali sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione applicabili, in base alla normativa vigente, agli organismi che svolgono servizi pubblici essenziali limitatamente alle attività di pubblico interesse.
4. Le funzioni di vigilanza sull'attività del Consorzio sono esercitate dalle Regioni per i rispettivi territori di competenza, nei limiti di quanto previsto dalle proprie normative regolanti la materia di bonifica e irrigazione e nel rispetto della presente Intesa.
5. In caso di accertata inefficienza e inattività nello svolgimento dei compiti consortili ovvero nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, di gravi violazioni di legge, di regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali o di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, le Giunte regionali della Lombardia e del Piemonte dispongono, di concerto, la decadenza del Presidente e lo scioglimento dei seguenti Organi, con contestuale nomina congiunta di un Commissario straordinario:
 - a) Assemblea dei Delegati;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa per la Gestione speciale bonifica.
6. Nei casi di cui al comma 5, le Giunte regionali provvedono alla contestazione dei rilievi ed invitano il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il Consorzio non presenti le controdeduzioni nel termine assegnatogli o anche le stesse non siano ritenute accoglibili, le Giunte regionali deliberano lo scioglimento degli Organi istituzionali di cui al comma 5 e nominano un Commissario straordinario che provvede alla gestione temporanea del Consorzio nonché all'indizione delle elezioni consortili per la ricostituzione degli Organi istituzionali. Il provvedimento di scioglimento specifica i compiti e gli indirizzi cui il Commissario deve attenersi nella propria attività.
7. Gli Organi sciolti devono essere ricostituiti entro dodici mesi dal provvedimento di scioglimento di cui al comma 6.
8. Il Commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a dodici mesi. Per motivate necessità, l'incarico del Commissario straordinario può essere prorogato una sola volta per sei mesi.
9. Al Commissario straordinario è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il Commissario non provveda nel termine di cui al comma 7 a tutto quanto occorra per l'elezione degli Organi istituzionali di cui al comma 5, il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.
10. Qualora il Consorzio ometta di adottare atti di interesse generale obbligatori per legge, quali l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e i regolamenti, le Giunte regionali, di concerto, assegnano un congruo termine per l'adempimento, decorso il quale inutilmente, nominano un Commissario ad acta.
11. Nel caso in cui la mancata adozione di un atto obbligatorio interessi il territorio di una sola delle due Regioni, la Regione territorialmente competente attiva la procedura di nomina del Commissario ad acta, informando l'altra Regione della procedura intrapresa.
12. Gli oneri derivanti dall'attività di commissariamento sono a carico del Consorzio.

Articolo 9

(Efficacia)

1. L'efficacia della presente Intesa decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale della Lombardia di ratifica dell'Intesa.

Supplemento n. 16 - Venerdì 21 aprile 2017

Articolo 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente Intesa sostituisce l'Intesa sottoscritta il 10 dicembre 2012, fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Il Consorzio modifica lo Statuto per renderlo conforme alla presente Intesa, entro centottanta giorni dall'efficacia della stessa Intesa. L'inutile decorso del termine di cui al primo periodo comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 10.
3. Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, continua ad applicarsi e a produrre effetti quanto previsto dallo Statuto vigente del Consorzio.
4. A seguito dell'efficacia della presente Intesa, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nomina il secondo Vicepresidente, attribuendo il ruolo di Vicario al Vicepresidente espressione del territorio della Regione diversa da quella di cui è espressione il Presidente.
5. Le Parti si impegnano ad attuare quanto concordato nella presente Intesa.

Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15 c. 2-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Per la Regione Lombardia
Viviana Beccalossi

Per la Regione Piemonte
Giorgio Ferrero